



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

Regolamento

EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Approvato con delibera di G.C. n. 166 del 28-12-2006

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 92 quinto comma del D.Lgs. 163/2006 e si applica ai progetti e agli atti di pianificazione, comunque denominati, definiti al successivo art.4.
- 2.

Art. 2

(Costituzione e quantificazione del fondo)

1. Il fondo di cui all'art. 92 quinto comma del D.Lgs. 163/2006 è costituito:
 - a) da una somma che non può superare il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro in rapporto all'entità ed alla complessità degli interventi da realizzare, per i quali il Comune sia l'Ente aggiudicatore e i suoi uffici abbiano redatto direttamente il progetto e/o svolto la direzione dei lavori nonché, ove richiesto, il piano di sicurezza ed il collaudo. Nel costo preventivato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro. La percentuale effettiva dell'incentivo, nei limiti sopra indicati, verrà calcolata applicando un coefficiente correttivo C al valore massimo del 2% sopradetto, che tenga conto della complessità e della tipologia dell'opera da realizzare secondo i seguenti valori:

	<u>coefficiente C</u>
Opere inerenti a lavori edili	0,9
Opere inerenti a lavori edili più realizzazioni impiantistiche	1,0
Opere impiantistiche	1,0
Opere di restauro	1,0
Opere di valore ambientale	0,9
Opere di costruzioni stradali	0,9
Opere complesse di realizzazione di ponti e manufatti	1,0
Opere di costruzione stradale con ponti e manufatti complessi	1,0
Opere di natura idrica	1,0

L'incentivo, determinato come sopra, viene attribuito, per la parte inerente alla sola progettazione, nella misura del:

- del 20% qualora venga redatto il solo progetto preliminare,
- del 60% qualora si completi anche il progetto definitivo,
- del 100% quando il progetto si completi fino all'esecutivo.

Per le altre fasi di realizzazione dell'opera, l'incentivo verrà corrisposto al termine delle singole fasi e con l'emissione dei singoli atti finali.

b) Da una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, comunque denominati, intendendosi per atti di pianificazione l'attività a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge.

2. Il fondo, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

Art. 3

(Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione)

1. I progetti di opere pubbliche da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall'art 93 del D.Lgs. n. 163/06 e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art.5 del Codice.
2. Attività di progettazione urbanistica generale, di dettaglio e attuativa, nonché alle relative varianti ed alle collegate attività di ricerca, di rilevazione e di indagine catastale e cartografica. Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i contenuti ed essere completi degli elaborati previsti dalla Circolare Ministero LL.PP n. 6679/69 e successive modifiche ed integrazioni e dalla specifica normativa di riferimento. Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

Art. 4

(Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione)

1. Il PEG deve contenere l'indicazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori da ammettere al fondo incentivante in quanto progettate internamente.
2. Gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.
3. Il PEG deve contenere anche l'indicazione degli atti di pianificazione da ammettere al fondo incentivante. Il bilancio di previsione dovrà contenere apposito stanziamento di spesa.

Art. 5

(Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione)

1. Il fondo per l'incentivazione della progettazione viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue:

a) responsabile unico del procedimento (R.U.P.):	10%
b) collaboratore/i del R.U.P.:	10%
c) progettista/i firmatari:	18%
d) redattore piano sicurezza cantiere:	5%
e) collaboratori tecnici alla progettazione:	20%
f) direttore /i dei lavoro (D.L.):	10%
g) assistente/i D.L.:	10%
h) coordinatore piano di sicurezza:	15%
i) collaudatore:	1,5%
j) fondo di garanzia per coordinatori piani sicurezza:	0,5%

2. Qualora l'Ufficio Tecnico non esegua tutte le operazioni previste per la redazione dell'opera e siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.

3. Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.

4. Le determinazioni concernenti l'erogazione degli incentivi sono assunte dal Responsabile Unico del Procedimento.

5. Qualora il progetto sia affidato all'esterno, spetterà comunque sia al responsabile unico del procedimento che ai suoi collaboratori la percentuale di cui al punto 1.

6. Rientra tra i "collaboratori tecnici alla progettazione", di cui al punto 1., il personale che ha curato la redazione dei piani particellari di esproprio.

7. Il fondo di garanzia di cui al punto 1. lett. j) è costituito a favore dei coordinatori dei piani di sicurezza che dovessero incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni penali e pecuniarie. L'accesso al fondo è disposto dal Dirigente dell'Area Tecnica. Trattandosi di fondo di solidarietà interno costituito per volontà del personale interessato, la parte del fondo che residua al termine di ciascun anno, è ripartita tra il personale interessato secondo le percentuali di cui al punto 1).

Art. 6

(Criteri di ripartizione degli incentivi per la pianificazione e loro liquidazione)

1. Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si provvederà previa determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica che dovrà dar conto dell'adozione dell'atto di pianificazione.
2. Il fondo per l'incentivazione viene così ripartito:

a) responsabile del procedimento:	10%
b) progettista/i	55%
c) collaboratori	35%

Art. 7

(Iscrizione all'albo professionale e assicurazione)

1. Il Comune provvederà al rimborso della spesa per l'iscrizione agli albi professionali dei soli dipendenti cui l'iscrizione stessa è richiesta.
2. Il rimborso verrà effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta corredata da copia della ricevuta del versamento.
3. Il Comune provvederà a stipulare apposita polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla progettazione, per tutti i progettisti, per i direttori dei lavori e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 8

(Individuazione del responsabile del procedimento)

1. Nel rispetto della vigente normativa, la Giunta conferisce l'incarico di responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

Art. 9

(Definizione dei gruppi di progetto o di pianificazione)

1. Il responsabile unico del procedimento individua i propri collaboratori con l'accordo dei Dirigenti dei Settori interessati.
2. A seguito della programmazione delle attività progettuali, il Dirigente dell'Area Tecnica adotta uno o più progetti con i quali, tenuto conto dei criteri definiti nel presente articolo, individua:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza, coordinamento sicurezza, collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori tecnici;
 - le quote del fondo complessivo spettante ad ognuno.
3. Per attività inerenti alla pianificazione territoriale tali determinazioni sono assunte dal Dirigente dell'Area Tecnica
4. I componenti dei gruppi di progetto e di pianificazione devono essere individuati in base ai seguenti criteri:
 - professionalità e specifica competenza richieste in relazione al lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
 - rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi di progettazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione che di pianificazione.
 -

Art. 10

(Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali)

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione.
2. L'importo dell'incentivazione connessa alla progettazione e alla pianificazione non può, di norma, superare il 50% del trattamento economico annuo lordo in godimento. Il superamento di tale quota è consentito solo in caso di comprovata carenza di personale in possesso della professionalità e specializzazioni necessarie.
3. Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per gli anni durante i quali l'attività di progettazione o pianificazione è svolta.